



REGIONE
PUGLIA



POC Puglia 2014/2020

Asse X - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale

Azione 10.2 - Interventi per il rafforzamento delle competenze di base

AVVISO PUBBLICO "Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 - stage per gli studenti al II e III anno di corso nell'a.s. 2020/21"

approvato con AD n. 53 del 27/05/2021 (pubblicato sul BURP n. 74 del 03/06/2021)

I.I.S.S. "V.BACHELET-G.GALILEI" -GRAVINA IN PUGLIA
Prot. 0012855 del 09/12/2021
(Uscita)

CONVENZIONE PRINCIPALE

TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Istituzione scolastica:

L' I.I.S.S. (IT " V. BACHELET" - IPSIA "G. GALILEI") con sede in Gravina in Puglia (Bari), Via V. Bachelet s.n. c.f. n° **91053010723**, rappresentata dal Dirigente Scolastico **prof.ssa Antonella Sarpi**, nata a Gravina in Puglia il 20.10.1959 C.F **SRPNNL59R40E155F**

e

Strutture ospitanti

indicate nell'**ALLEGATO A** che costituisce parte integrante della presente.

Riferimenti legislativi e normativi

Normativa Comunitaria

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della *governance* a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento Delegato (Ue) 2019/2170 della Commissione del 27/09/2019, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il citato Regolamento (UE) n. 1304/2013 per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/07/2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali;
- Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13/08/2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato con C(2020) 4719 del 08/07/2020.

Normativa Nazionale

- Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020;
- Delibera n. 10/2015 recante *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020"*, con la quale il CIPE ha stabilito che i programmi di azione e coesione sono finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso;
- art. 1, comma 242, della Legge n. 147/2013, il quale prevede la possibilità di predisporre la Programmazione di interventi complementari previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020;
- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014 con Decisione di esecuzione C(2014) 8021;
- Deliberazione del CIPE n. 10/2015 i programmi di azione e coesione sono finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* 183/1987;
- Deliberazione del CIPE n. 26 del 10/08/2016 con la quale sono state assegnate risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell'ambito del cosiddetto "Patto per il Sud";
- DPR n. 22 del 05/02/2018 *"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"* (GU n.71 del 26.03.2018);
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot. 0934.18. Coordinamento del 28/05/2018;
- Delibera del 27/07/2020 con la quale la Conferenza delle Regione e Province Autonome ha approvato il **Programma Operativo Complementare** (POC) 2014-2020 - Regione Puglia, in attuazione del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020"*;
- deliberazione n. 47 del 28/07/2020 *"Programma di azione e coesione 2014 - 2020. Programma complementare Regione Puglia (20A04988)"* (GU Serie Generale n. 234 del 21/09/2020), con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha deliberato l'adozione dei Programmi Complementari, in partenariato con le Regioni interessate, su proposta del Dipartimento per le politiche di coesione (in quanto Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei – SIE), sentita la Conferenza Stato-Regioni e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

e, per quanto riguarda l'Istruzione e Formazione Professionale:

- artt. 117 e 118 della Costituzione, come modificata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 17/10/2001 recante *"Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione"*, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto delle norme generali dello Stato sull'Istruzione;
- la Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21/12/1978;
- la Legge n. 53 del 28/03/2003, recante *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*;
- Accordo quadro del 19/06/2003 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa specifica di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Accordo del 15/01/2004 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nei percorsi sperimentali triennali in attuazione dell'Accordo quadro del 19/06/2003;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 86/2004, con il quale si approvano i modelli per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dai sistemi della formazione professionale e dell'apprendistato a quello dell'istruzione;
- Accordo del 28/10/2004 tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;
- D.Lgs. n. 76 del 15/04/2005 *"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione"*;

- D.Lgs. n. 77 del 15/04/2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro";
- D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005 e ss.mm.ii. recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III;
- Accordo Stato Regioni e Province autonome del 05/10/2006 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali dei percorsi sperimentali triennali, in attuazione dell'Accordo del 19/06/2003;
- art. 13, comma 1-quinquies del DL n. 7 del 31/01/2007, convertito dalla L. n. 40 del 02/04/2007, il quale prevede l'adozione di linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 281 del 28/08/1997, con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del medesimo D.Lgs. 281/1997, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;
- DM 139/2007 concernente l'obbligo di istruzione e art. 1, comma 622, della L. n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall'art. 64 del DL n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 06/08/2008, che prevedono la possibilità di assolvere al nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- Decreto Interministeriale del M.L.P.S. e del M.P.I. del 29/11/2007, "Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della Legge 296/2006";
- DL n. 112 del 25/06/2008, convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 che, all'art. 64, comma 4bis modifica l'art. 1 comma 622 della Legge n. 296/2006, prevedendo che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006;
- DL n. 207 del 30/12/2008, convertito con modificazioni con la Legge n. 14 del 27/02/2009 che, all'art. 37, stabilisce l'entrata in vigore del nuovo ordinamento scolastico, già prevista dal Decreto Legislativo n. 226/2005 per l'anno scolastico e formativo 2009/2010, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010/2011;
- Accordo Stato Regioni e Province autonome del 05/02/2009 che ridefinisce gli standard minimi relativi alle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo del 5 ottobre 2006, e in particolare l'Allegato A) parte integrante dell'Accordo stesso;
- DM del 29/05/2009 recante "Recepimento dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 5 febbraio 2009, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale";
- DM n. 9 del 27/01/2010 recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- DM del 15/06/2010 con il quale è recepito l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 29/04/2010, rep. Atti n. 36/CSR, in merito al primo anno di attuazione (a.s. 2010/2011) dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, definendo il percorso di passaggio al nuovo ordinamento, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 226/2005, nella fase transitoria;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 19/01/2012 (recepito con DM del 23/04/2012) sulla definizione delle aree professionali e le figure nazionali di riferimento dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, precedentemente definito con l'Accordo in Conferenza unificata del 27/07/2011, rep. Atti n. 66/CU (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali nazionali);
- D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013 recante la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizi del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92", e il successivo DI del 30/06/2015 in merito alla definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell'ambito del citato Repertorio nazionale;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 20/02/2014 in tema di esami a conclusione dei percorsi di IeFP;
- D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 recante la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della L. n. 183/2014", con particolare riferimento al Capo V sulla disciplina dell'apprendistato;

- Legge n. 107 del 13/07/2015 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 24/09/2015 sul progetto sperimentale recante *“Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”*;
- l’art. 2, comma 1, lettere a) e b) del **D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017** *“Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, co. 180 e 181, lettera d), della L. 107 del 13/07/2015”*, il quale prevede che gli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione possano scegliere di iscriversi, presso un Istituto Professionale statale, ad un percorso di Istruzione Professionale per il conseguimento del Diploma quinquennale o ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una Qualifica triennale o di un Diploma professionale quadriennale; a condizione che, in quest’ultimo caso, l’Istituto Professionale statale abbia provveduto ad accreditarsi secondo le modalità ivi previste;
- il DI dell’08/01/2018 di *“Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze”* di cui al D.Lgs. 13/2013;
- il DM n. 92 del 24/05/2018 con il quale è regolamentata la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di Istruzione Professionale, ex art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2017, la revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione e il raccordo con i percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge n. 107/2015;
- il **DM 17/05/2018** con il quale sono definiti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2017, i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di Istruzione e Formazione;
- il **DM n. 427 del 22/05/2018** con il quale è recepito l’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10/05/2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2017;
- nota prot. n. 3299 del 23/11/2018 avente ad oggetto *“Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61”*, il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, dott.ssa Carmela Palumbo, ha richiamato i contenuti e i termini indicati nel DM 17/05/2018, utili alla stesura dei suddetti accordi, precisandone finalità, criteri e risorse;
- l’Accordo tra il MIUR, il MLPS, le Regioni e le Province Autonome del 02/08/2019 l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011;

Normativa Regionale

- DPGR n. 443/2015 di adozione del Modello organizzativo *“MAIA”*;
- DPGR n. 316/2016 di attuazione del Modello organizzativo *“MAIA”*;
- DGR n. 1131 del 26/05/2015, con la quale la Giunta Regionale ha individuato l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, nella persona del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, ora, a seguito del DPGR n. 316 del 17/05/2016, Sezione Programmazione Unitaria;
- DGR n. 582 del 26/04/2016, con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento *“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”* approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11/03/2016, così come modificata dalla DGR n. 977 del 20/06/2017;
- DGR n. 833 del 07/06/2016, con la quale la Giunta Regionale ha nominato i Responsabili di Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della Sezione Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 10.2 *“Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”*;
- DGR n. 970 del 13/06/2017, modificata con DGR n. 1242 del 28/07/2017, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’atto di organizzazione del POR Puglia 2014-2020;
- DGR n. 1166 del 18/07/2017, con la quale la Giunta Regionale ha designato il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del Programma Operativo 2014/2020, istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- DPGR n. 483 del 09/08/2017, con il quale è stato adottato l'“Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
- Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017, avente ad oggetto “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”, n. 152 e 153 del 28/02/2018, n. 336 del 01/08/2018, n. 286 del 15/10/2018, n. 136 del 09/05/2019, n. 402 del 18/12/2019 e n. 164 del 08/10/2020, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);
- DGR n. 1091 del 16/07/2020, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la revisione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 4719 del 08/07/2020;
- DGR n. 2079 del 22/12/2020, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione;
- DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 e presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13/08/2015, e ss.mm.ii. (DGR n. 1482/2017 en. 2029/2018, contenenti altresì le prese d'atto delle Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 6239 del 14/09/2017 e C(2018) 7150 del 23/10/2018);

e, per quanto riguarda l'istruzione e Formazione Professionale:

- Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002 e ss.mm.ii. “Riforma della formazione professionale”;
- DGR n. 1815 del 04/08/2010 con il quale è stato adottato il regime surrogatorio per l'anno scolastico 2010/2011, allo scopo di assicurare comunque la continuità dell'offerta formativa, rinviando ogni valutazione in merito all'adottabilità a sistema di un regime di sussidiarietà all'anno scolastico 2011/2012;
- DGR n. 195/2012 e ss.mm.ii. recante le Linee guida per l'accreditamento degli Organismi formativi e le recenti disposizioni in materia di accreditamento, adottate con DGR n. 1474 del 02/08/2018 “Nuove Linee guida Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi”;
- DGR n. 2273 del 13/11/2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
- DGR n. 327 del 07/03/2013, avente ad oggetto: “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali”;
- DGR n. 145 del 13/02/2014 recante “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III d.lgs 17/10/2005, n. 226. Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale”, come rettificata con DGR n. 379 del 04/03/2014 e riproposta con DGR n. 1046 del 19/05/2015;
- DGR n. 1147 del 26/07/2016, con la quale sono state approvate le Linee guida per la costruzione del Sistema di validazione e certificazione delle competenze della Regione Puglia;
- Accordi tra Regione e Ufficio Scolastico regionale concernenti il sistema di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà integrativa (del 30/07/2003, 18/04/2007, 19/01/2011, 16/01/2012);
- DGR n. 297 del 07/03/2017, rettificata con DGR n. 1244 del 28/07/2017, con la quale la Giunta Regionale ha confermato per l'a.s. 2017/2018 (dopo le DGR 52/2013 e 219/2013 per l'a.s. 2013/14, 77/2014 e 550/2014 per l'a.s. 2014/15, 222/2015 per l'a.s. 2015/16, 133/2016 e 446/2016 per l'a.s. 2016/2017), che l'offerta formativa di leFP fosse erogata dalle Istituzioni scolastiche statali nelle quali sono attivi indirizzi di IP in regime di sussidiarietà integrativa, approvando l'elenco delle Istituzioni scolastiche che hanno dichiarato di voler erogare i percorsi di leFP;
- **Accordo per la realizzazione dei percorsi di leFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di IP** (schema approvato con DGR n. 1526 del 02/08/2019), sottoscritto in pari data e successivamente rettificato e sostituito dallo schema approvato con **DGR n. 1800 del 07/10/2019 e sottoscritto nella medesima data**, alla luce del citato Accordo MIUR/MLPS/Regioni-PA del 01/08/2019, c.d. **Accordo Regione/USR del 07/10/2019**;
- **Accordo per l'avvio dei percorsi di leFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione dell'Accordo Regione/USR del 07/10/2019** (schema approvato con DGR n. 549 del 21/04/2020) sottoscritto con modifiche in data 26/11/2020, c.d. **Accordo Applicativo leFP**.
- DGR n. 630 del 19/04/2021 recante “POC Puglia 2014-2020, Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. Approvazione dell'iniziativa denominata “Attività integrative 2021 per il conseguimento della qualifica leFP - stage”. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e **approvazione addendum all'Accordo applicativo leFP**”;
- **addendum all'Accordo applicativo leFP** sottoscritto in data 23/04/2021.

Premesso che con DGR n. 630 del 19/04/2021 “POC Puglia 2014-2020 – Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. Disposizioni attuative per la selezione di interventi denominati “Attività integrative 2021 per il conseguimento della qualifica leFP - stage”. Approvazione addendum all’Accordo applicativo leFP - Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii.” Regione Puglia ha autorizzato l’iniziativa “Attività integrative 2021 per il conseguimento della qualifica leFP - stage” e l’utilizzo degli spazi finanziari.

In forza della citata DGR n. 630/2021, con AD n. 53 del 27/05/2021 (pubblicato sul BURP n. 74 del 03/06/2021) è stato approvato l’omonimo Avviso pubblico n. 2/POC/2021, indicando come termine per la presentazione delle istanze del ore 12.00 del 18/06/2021. Con AD n. 64 del 14/06/2021 (pubblicato sul BURP n. 78 del 17/06/2021) il suddetto termine è stato prorogato alle ore 12.00 del 28/06/2021.

Con AD n. 69 del 28/06/2021 è stato nominato il Nucleo di Valutazione dell’ammissibilità e il merito delle istanze pervenute.

Con AD n. 70 dell’08/07/2021 e successiva AD N. 71 del 12/07/2021 di annullamento e riproposizione, preso atto degli esiti dei lavori del Nucleo di Valutazione di ammissibilità e merito e dei relativi Verbali, sono state approvate la *graduatoria delle proposte progettuali per attività integrative rivolte agli studenti iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21, ammissibili a finanziamento* e la *graduatoria delle proposte progettuali per attività integrative rivolte agli studenti iscritti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21, ammissibili a finanziamento*.

Con DGR n. 1214 del 22/07/2021 “DGR 630/2021. POC PUGLIA 2014-2020 - Azione 10.2. “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. Avviso 2/POC/2021 “Attività integrative per il conseguimento della qualifica leFP 2021 – stage, per gli studenti al II e III anno nell’a.s. 2020/21”. Adozione schemi di Atto Unilaterale d’Obbligo e addenda agli Accordi Regione/USR in materia di leFP. Integrazione DGR 888/2020” sono stati, tra l’altro, approvati gli schemi di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del suddetto Programma Regionale.

Considerato che Regione Puglia ritiene necessario innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani, in riferimento agli obiettivi fissati dall’Unione Europea, e garantirne e garantirne la qualità favorendo il miglioramento delle competenze chiave degli allievi e salvaguardando la specifica caratterizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, come definiti dalla L. n. 53/2003 e normati dal D.Lgs. n. 226/2005 citati nel paragrafo A).

In attuazione a quanto prescritto dagli artt. 4 e 7, comma 2, del D.Lgs n. 61/2017, è necessario favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale (IP) e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e realizzare, in via sussidiaria, i percorsi di leFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale, nel rispetto altresì di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del DM 17/05/2018, in merito alla definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti ai percorsi di IP con le attività integrative di cui all’art. 3 comma 2 del medesimo decreto, nonché la definizione delle modalità di accesso degli studenti all’esame di qualifica e di diploma professionale.

L’offerta di percorsi di leFP è erogata in regime di sussidiarietà integrativa da parte degli Istituti professionali statali della Puglia sin dall’a.s. 2011/2012, in maniera differenziata a seconda delle esigenze e specificità territoriali e in relazione valorizzazione delle vocazioni culturali ed economiche dello specifico contesto di riferimento.

In attuazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017, sono stati sottoscritti tra l’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia l’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 e l’Accordo Applicativo leFP citati in premessa.

Le innovazioni, introdotte dal D.Lgs. 61/2017 e i relativi decreti attuativi e applicati con i suddetti Accordi, configurano le modalità con le quali il sistema regionale può consentire alle Istituzioni Scolastiche di IP di garantire un’offerta formativa appropriata ai diversi titoli in uscita, ovvero l’attivazione:

- in via sussidiaria, dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005, secondo gli standard regionali (art. 4, c. 4 del D.Lgs. 61/2017);
- oppure di interventi per integrare (c.d. *attività integrative*) i percorsi di IP con attività idonee a far acquisire agli studenti, nell’ambito del Piano Formativo Individuale, conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi (art. 3, c. 2, D.I. 17/05/2018);

e, inoltre, come previsto dall’Accordo applicativo leFP:

- la quantificazione del monte ore e dell’articolazione dei percorsi di leFP nelle scuole;

- la definizione della composizione qualitativa dell'organico docente coerente con gli standard formativi specifici delle diverse Figure di leFP, utilizzando i margini di articolazione delle cattedre;
- la definizione della struttura delle attività integrative.

Fino all'a.s. 2021/22 (iscritti alle prime classi di IP dell'a.s. 2019/20), le qualifiche e i diplomi professionali possono essere rilasciati dalle Istituzioni Scolastiche pugliesi (come, peraltro, dagli Organismi di Formazione professionale regionale) con riferimento al *Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale comprendente le figure di differente livello articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio* di cui all'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 27/07/2011, recepito con Decreto MIUR dell'11/11/2011 ed integrato con Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 19/01/2012.

Con il suddetto Avviso Regione Puglia ha inteso, pertanto, dare attuazione a quanto previsto all'art. 7 del cd. *Accordo applicativo leFP* e all'art. 9 dell'*Accordo Regione/USR del 07/10/2019*, ovvero garantire agli studenti delle prime classi di IP degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 (presso Istituzioni Scolastiche autorizzate ad erogare i percorsi di leFP in regime di sussidiarietà, in forza delle DGR n. 297/2017 e n. 1244/2017) l'accesso al terzo anno all'esame di Qualifica professionale direttamente presso l'Istituzione scolastica di appartenenza **previa fruizione delle attività integrative** di cui all'art. 3 dell'*Accordo applicativo leFP*.

Per gli studenti delle prime classi di IP degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, le *attività integrative* di cui all'art. 3 dell'*Accordo applicativo leFP* sono previste soltanto per il monte ore del terzo anno di corso, per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2018/2019, e per il monte ore previsto per il secondo e terzo anno di corso, per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2019/2020:

Classi	Anno conseguimento qualifica	Annualità interessata dalle attività integrative
Studenti iscritti al III anno di corso di IP nell'a.s. 2020/21	2021	a.s. 2020/21
Studenti iscritti al II anno di corso di IP nell'a.s. 2020/21	2022	a.s. 2020/21 e 2021/22

Tuttavia, considerato **che** la situazione emergenziale da Covid-19 ha determinato, tra l'altro, rallentamenti nell'applicazione dell'*Accordo applicativo leFP*, e che gli studenti interessati hanno comunque frequentato i percorsi di Istruzione Professionale orientati all'acquisizione delle competenze fondamentali per le relative qualifiche richieste, con la citata DGR n. 630 del 19/04/2021 la Giunta Regionale ha ritenuto necessario agevolare le Istituzioni Scolastiche regionali nell'avvio dei percorsi che portano all'acquisizione della qualifica di leFP, come previsto dai citati Accordi Regione Puglia/USR, rimodulando il monte ore previsto per le *attività integrative*. A tal fine, con la medesima DGR la Giunta Regionale ha approvato un *addendum* all'*Accordo applicativo leFP*, sottoscritto in data 23/04/2021, il quale prevede che per i suddetti studenti di cui all'art. 7, comma 1, le attività integrative di cui all'art. 3 debbano essere fruite per il citato monte ore (quello del terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2018/2019 e quello del secondo e terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2019/2020) ridotto del 50%.

In base alla suddetta norma regionale, per i suddetti studenti è previsto in particolare che l'accesso all'esame di Qualifica professionale, al III anno di corso, sia possibile soltanto previa fruizione delle *attività integrative* di cui all'art. 3 dell'*Accordo applicativo leFP*, per il monte ore previsto per il terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2018/2019 e per il monte ore previsto per il secondo e terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2019/2020 (come rimodulato con l'*addendum*); che le suddette attività integrative sono costituite, sempre in base alla citata norma, dalla *personalizzazione educativa* di cui all'art. 3, comma 2, dell'*Accordo applicativo leFP*, e dagli *stage/tirocini*, di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo *Accordo applicativo leFP*; e che fermo restando l'obbligo per le Istituzioni Scolastiche interessate di presentare un progetto ed una programmazione unitaria delle attività integrative, ovvero comprendente sia la *personalizzazione educativa*, sia gli *stage/tirocini*, con il presente Avviso potranno essere finanziati esclusivamente gli *stage/tirocini*, per la quota parte descritta ai punti precedenti (monte ore di cui al primo punto e riduzione di cui al secondo punto).

La dotazione finanziaria complessiva del suddetto Avviso è pari a € **3.979.430,00** a valere sul POC Puglia 2014/2020, Asse X, Azione 10.2 "*Interventi per il rafforzamento delle competenze di base*".

Asse prioritario X	X - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale e nell'apprendimento permanente
Priorità di investimento	10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.
Obiettivo specifico	10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2	10.2 Interventi per il rafforzamento delle competenze di base

Sub-azione 10.2.2	10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line
Indicatore di output	Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)
Indicatore di risultato	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento

Le attività integrative finanziabili con l'iniziativa atterranno esclusivamente alle fasi di **stage**, modulate secondo il seguente schema in applicazione di quanto previsto dall'*Accordo applicativo leFP* e dell'*addendum* all'Accordo sottoscritto il 23/04/2021 (schema approvato con DGR 630/2021):

anno di corso	Studente iscritto al II anno nell'a.s. 2020/21		Studente iscritto al III anno nell'a.s. 2020/21	
	Monte ore ex <i>Accordo applicativo leFP</i>	Monte ore da applicare, ridotto ai sensi del presente provvedimento	Monte ore ex <i>Accordo applicativo leFP</i>	Monte ore da applicare, ridotto ai sensi del presente provvedimento
II	200 h	100 h (nel 2021)	-	-
III	300 h	300 h (nel 2022)	300 h	150 h (nel 2021)
		TOTALE: 400 h		TOTALE: 150 h

Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

L'Avviso è attuato attraverso operazioni finanziate nella forma di opzioni semplificate di costo a norma dell'art. 14.1 del Reg. (UE) n. 1304/2013, e degli artt. 67.1.b, e 67.5bis del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché dell'Allegato VI.1.5 del Reg. Delegato (UE) n. 2170/2019, applicando la tabella prevista dall'Allegato VI.1.5 del Reg. Delegato (UE) n. 2170/2019, con un contributo concedibile pari a:

Stage ¹	Studente iscritto al II anno nell'a.s. 2020/21	UCS Studente al II anno	Studente iscritto al III anno nell'a.s. 2020/21	UCS Studente al III anno
II anno	100 h (2021)	€ 300	-	-
III anno	300 h (2022)	€ 300	150 h (2021)	€ 300
Totale	400 h	€ 600	150 h	€ 300

Le attività integrative dovranno essere attuate secondo quanto previsto dal progetto approvato, eventuali difformità nella realizzazione, porteranno in sede di verifica e controllo da parte di Regione Puglia all'applicazione di decurtazioni secondo la tabella di seguito individuata:

DECURTAZIONI

Cod. anomalia	Tipologia dell'anomalia	Decurtazioni da applicare
a.1	Mancata vidimazione del registro da parte del Dirigente Scolastico	Disconoscimento dell'intera UCS
a.2	Completamente errata o completamente non conforme tenuta del registro didattico (es. totale mancanza di apposizione delle firme di: docenti, tutor o destinatari)	Disconoscimento dell'intera UCS
a.3	Parzialmente errata o non conforme tenuta del registro didattico (es. mancanza di apposizione delle firme di: docenti, tutor o destinatari; per meno del 50% delle ore di attività)	Disconoscimento del 25% del valore dell'UCS
a.4	Attività di tirocinio e/o stage non realizzata (realizzazione inferiore al 50% delle ore previste)	Disconoscimento dell'intera UCS
a.5	Attività di tirocinio e/o stage realizzata in parte (realizzazione superiore al 50% delle ore previste)	Disconoscimento del 50% del valore dell'UCS
a.6	Attività complementari previste in progetto realizzate in parte (realizzazione superiore al 50% delle ore previste)	Disconoscimento del 25% del valore dell'UCS
a.7	Attività complementari previste in progetto non realizzate (realizzazione inferiore al 50% delle ore previste)	Disconoscimento del 50% del valore dell'UCS
a.8	Mancata certificazione delle competenze	Disconoscimento dell'intera UCS
a.9	Mancata realizzazione della documentazione di out-put obbligatoria	Disconoscimento dell'intera UCS

¹ in misura pari al 50% delle 200 ore di stage previste dall'*Accordo applicativo leFP*, ai sensi della DGR 630/2021.

a.10

Impedimento all'accesso ai locali per le attività di controllo e/o alla documentazione di out-put obbligatoria

Disconoscimento dell'intera UCS

La rendicontazione avverrà, pertanto, con esclusivo riferimento al controllo degli out-put a dimostrazione delle attività svolte, attraverso la documentazione obbligatoria da fornire in sede di rendicontazione degli interventi. A tal fine la documentazione obbligatoria è costituita dai seguenti documenti:

- convenzione, sottoscritta tra l'Istituzione Scolastica promotrice del tirocinio ed il legale rappresentante del soggetto ospitante;
- registro didattico di tirocinio del partecipante, preventivamente vidimato dal Dirigente scolastico prima di essere posto in uso, con la rilevazione a mezzo firma delle presenze giornaliere del partecipante e del tutor del soggetto ospitante;
- rilevazione nel medesimo registro didattico del partecipante delle ore attribuibili ad attività complementari se previste dal progetto approvato, preventivamente vidimato dal Dirigente scolastico prima di essere posto in uso, con la rilevazione a mezzo firma delle presenze giornaliere del partecipante e del soggetto che ha erogato il servizio;
- relazione del soggetto ospitante contenente la valutazione positiva delle attività di stage svolte.

Con AD della Sezione Istruzione e Università n. 85 del 30/07/2021 sono state approvate le graduatorie delle proposte progettuali pervenute entro il termine indicato con AD 72/2021 (BURP 92/2021), ammissibili a finanziamento, tra le quali la proposta progettuale di questa Istituzione Scolastica, oggetto della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato,

si conviene quanto segue.

Art.1.

Le strutture ospitanti, il cui elenco costituirà **l'Allegato A**, si impegnano ad accogliere gli studenti di questa Istituzione scolastica, come individuati dalla medesima, per l'espletamento delle attività integrative di stage per il conseguimento della qualifica leFP, per l'ammontare di 400 ore o 150 ore a seconda che il progetto delle attività integrative sia proposto per studente al II o al III anno di corso, secondo quanto previsto con l'addendum all'Accordo applicativo leFP sottoscritto in data 23/04/2021 (schema approvato con DGR 630/2021), come previsto dalla citata normativa. Le strutture ospitanti si impegnano altresì ad individuare il tutor aziendale formativo.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività integrative di stage/tirocinio per il conseguimento della qualifica leFP è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento delle attività integrative di stage per il conseguimento della qualifica leFP è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

- b) assiste e guida lo studente nelle attività integrative di stage per il conseguimento della qualifica leFP e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza delle attività integrative di stage per il conseguimento della qualifica leFP, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza delle attività integrative di stage per il conseguimento della qualifica leFP, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività integrative di stage per il conseguimento della qualifica leFP, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il soggetto ospitante si impegna a indicare un tutor formativo (esterno), in grado di garantire allo studente l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività integrative di stage per il conseguimento della qualifica leFP.
3. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza delle attività integrative di stage per il conseguimento della qualifica leFP;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso delle attività integrative di stage per il conseguimento della qualifica leFP;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/gli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza delle attività integrative di stage per il conseguimento della qualifica leFP;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;
 - g) gestisce e aggiorna il registro didattico di tirocinio del partecipante, preventivamente vidimato dal Dirigente scolastico prima di essere posto in uso, con la rilevazione a mezzo firma delle presenze giornaliere del partecipante e del tutor medesimo;
4. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) tenuta e aggiornamento del registro didattico di tirocinio del partecipante, sul quale la presenza viene rilevata a mezzo firma del partecipante e del tutor del soggetto ospitante;
 - c) rilevazione nel medesimo registro didattico del partecipante delle ore attribuibili ad attività complementari se previste dal progetto approvato, preventivamente vidimato dal Dirigente scolastico prima di essere posto in uso, con la rilevazione a mezzo firma delle presenze giornaliere del partecipante e del soggetto che ha erogato il servizio;
 - d) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - e) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - f) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - g) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art.4

1. Durante lo svolgimento del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) rispettare tutte le norme anti SARS-CoV-2 previste dall'azienda;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- e) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- f) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art.20.

Art. 5

1. L'Istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i delle attività integrative di stage per il conseguimento della qualifica leFP contro gli **infortuni sul lavoro presso l'INAIL**, nonché per la **responsabilità civile** presso compagnie assicurative operanti nel settore - **Polizza n. 202361696 stipulata in data 15/10/2021 con FUTURA S.R.L. (D0496) VIA DELL'ARTIGIANATO, 39/B 57121 LIVORNO (LI) a valere dal ore 24:00 del 22/11/2021 al ore 24 del 22/11/2024.**

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle delle attività integrative di stage per il conseguimento della qualifica leFP;
- b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs.81/2008;
- c) informare/formare lo studente in materia di norme anti SARS-CoV-2.
- d) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna:

- a) a garantire le condizioni di sicurezza delle sue strutture in cui si svolgeranno le attività formative secondo il calendario allegato alla presente ai sensi della vigente normativa in materia, rispettando le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- b) a comunicare al tutor scolastico interno e allo studente prima dell'inizio dello stage in azienda le attività inerenti la sicurezza, i nominativi del datore di lavoro, del RSPP, del preposto, dell'eventuale dirigente, nonché le altre figure previste espressamente dalla normativa nazionale in materia di sicurezza;
- c) ad osservare gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" (in caso di minorenni l'esito deve essere comunicato a chi ha la potestà genitoriale) del D. Lgs 81/08;
- d) ad osservare l'obbligo di dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei rispetto al rischio di mansione;
- e) a creare una situazione lavorativa, sotto la guida del tutor aziendale, in spazi conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore che consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste per il contrasto all'epidemia da SARS-CoV-2;
- f) ad eventualmente adeguare il proprio DVR per l'accogliimento degli studenti, soprattutto se minorenni;
- g) a vidimare il registro didattico di tirocinio del partecipante prima che lo stesso sia posto in uso (a cura del Dirigente scolastico);
- h) a validare il programma formativo rivolto agli studenti definito e realizzato dalla Istituzione scolastica o, in alternativa, a realizzare la necessaria formazione integrativa a quella realizzata dall'Istituzione stessa;

- i) a garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito delle attività integrative di stage per il conseguimento della qualifica leFP, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- j) a consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- k) a informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari.

Art. 7

1. Le *attività integrative* di stage garantiranno all'Istituzione scolastica, in accordo con gli obiettivi espressi da Regione Puglia con la citata DGR 630/2021, di:

- a) valorizzare le risorse dei giovani orientandoli ad una professionalità competente sostenuta da una valenza culturale del lavoro (insieme organico di competenze, conoscenze, abilità, di processi operativi e di criteri che costituiscono il fondamento di ogni comunità professionale), indispensabile per garantire agli stessi l'accesso al mercato del lavoro e, conseguentemente, favorire lo sviluppo regionale;
- b) offrire la possibilità di acquisire una qualifica professionale con maggiori possibilità di occupabilità, comprendendo anche un servizio di orientamento e supporto per l'inserimento lavorativo;
- c) aumentare il livello delle conoscenze e delle competenze possedute, così da prevenire anche l'abbandono dei percorsi formativi/scolastici;
- d) offrire la possibilità di prosecuzione, nei limiti della programmazione regionale, in percorsi di diploma di Istruzione e Formazione Professionale – Tecnico di leFP (IV anno);
- e) realizzare misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale, anche attraverso procedure di riconoscimento dei crediti acquisiti.

2. Il percorso formativo delle attività integrative di stage per il conseguimento della qualifica leFP si prefigge, inoltre, il raggiungimento dei seguenti obiettivi complementari:

- a) costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro
- b) creare modalità didattiche innovative che, attraverso esperienze in specifiche realtà di lavoro, consentano di conseguire obiettivi formativi tradizionalmente considerati di competenza del mondo dell'istruzione;
- c) identificare unità formative e le relative competenze acquisibili attraverso esperienze di lavoro;
- d) rendere più percepibile il lavoro ai giovani e proporre una "cultura del lavoro";
- e) facilitare le scelte di orientamento dei giovani sostenendo un ingresso consapevole degli allievi nel mondo del lavoro mediante l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- f) sensibilizzare i docenti alla didattica orientativa e alla formazione professionale.

3. E' previsto lo sviluppo delle seguenti competenze:

- a) conoscere le caratteristiche dei principali strumenti ed attrezzi di lavoro;
- b) essere in grado di prendere decisioni in autonomia ed assumersene le responsabilità;
- c) essere in grado di pianificare il proprio lavoro;
- d) essere in grado di tenere sotto controllo le operazioni allo scopo di rilevare anomalie di processo o registrarne gli stadi di avanzamento;
- e) essere in grado di prevenire e gestire il rischio mediante atteggiamenti costanti di attenzione nella cura delle diverse fasi di lavoro;
- f) essere in grado di impiegare le conoscenze riconoscendone il campo di applicazione e utilizzare la creatività per l'innovazione continua;
- g) saper interpretare i dati ottenuti e registrati dagli strumenti;
- h) saper impostare correttamente un processo di lavoro individuando e disponendo adeguatamente le apparecchiature necessarie;
- i) saper eseguire piccoli interventi di manutenzione su dispositivi utilizzati, se necessario;
- j) saper individuare, analizzare e valutare i rischi connessi ad un processo al fine di renderlo sicuro per l'operatore;
- k) saper utilizzare i mezzi informatici per la raccolta e la presentazione di dati;
- l) saper comunicare con altri e nel lavoro di gruppo per sviluppare soluzioni creative e strategie innovative, al fine di affrontare problemi noti o per fronteggiare mutamenti nelle condizioni di lavoro;
- m) conoscere gli aspetti legati alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;

n) nello sviluppo dei processi, verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell'area di competenza.

4. Modalità: operare in situazione lavorativa sotto la guida del tutor aziendale, nel rispetto delle procedure e dei tempi prefissati, utilizzando gli spazi di autonomia previsti in rapporto agli obiettivi formativi del progetto.

Art. 8

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D. Lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art. 9

1. Ai sensi della normativa in materia di privacy e, in particolare, ai sensi del Reg. Ue n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 (così come modificato dal D. lgs n. 101 del 10 agosto 2018, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679), il Titolare del Trattamento, ossia l'Istituzione Scolastica, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il Dirigente Scolastico affida alle Strutture Ospitanti l'incarico di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali dello/degli studente/i beneficiari nelle attività oggetto del rapporto, nonché nella misura e nei limiti previsti dalla presente Convenzione.

2. La struttura ospitante, pertanto, accettando l'incarico, dichiara di essere a conoscenza, di rispettare e di essere conforme al Regolamento UE 2016/679, nonché di rispettare tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni in materia di protezione e di sicurezza dei dati personali e, in particolare, di utilizzare i dati personali degli studenti di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione della stessa Convenzione per i soli scopi ivi previsti; di non comunicare e diffondere a terzi non autorizzati le informazioni e i dati personali di cui sia venuta a conoscenza; di vigilare affinché il trattamento dei dati da parte del personale posto alle dirette dipendenze o delle società controllate e/o partecipate avvenga in modo lecito e secondo correttezza; nonché infine di custodire – nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal Regolamento - i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi derivanti dalla violazione di tali dati; nonché infine di non diffondere i dati personali acquisiti a Paesi Terzi (extra Ue), se non solo nei casi tassativi previsti dall'art. 49 del Regolamento, relativo al trasferimento transfrontaliero dei dati personali. Il presente incarico verrà meno al termine dei rapporti contrattuali sottostanti.

Art. 10

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 11

1. Tutto quanto previsto con la presente Convenzione principale sarà attuato a mezzo di convenzioni specifiche con i soggetti ospitanti indicati **nell'Allegato A** che costituisce parte integrante della presente.

2. Gli allegati inerenti alle *convenzioni specifiche della presente, per le attività integrative di stage/tirocinio rivolte agli studenti iscritti al II/III anno nell'a.s. 2020/21*, costituiscono parte integrante della presente.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella Sarpi

(firma digitale)